



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

PROVINCIA DI BARI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 1 dell'ordine del giorno)**OGGETTO:** Approvazione definitiva variante P.I.P.

L'anno duemila, il giorno diciassette
del mese di ottobre in Gravina di Puglia e nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previo avviso scritto, spedito in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito IL CONSIGLIO COMUNALE
in sessione straordinaria in adunanza pubblica di prima
convocazione, sotto la presidenza del Sig. Dott. Giuseppe PERAGINA
con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Sig. Dott. Francescopaolo DIGIESI

Fatto l'appello dei Signori Consiglieri sono risultati:

Presenti	
SI	NO
1 BARBI Remo	1
2 PERAGINA dott. Giuseppe	2
3 CARDASCIA dott. Domenico	3
4 VITALE geom. Donato	4
5 PETRARA avv. Angelo	5
6 D'ERARIO Pietro	6
7 FATIGATI geom. Nicolangelo	7
8 LADDAGA Michele	8
9 PATERNOSTER ing. Francesco	9
10 MARCHESE geom. Giovanni	1
11 LORUSSO rag. Luigi	2
12 IANNETTI geom. Nicola	10
13 RICCIARDELLI avv. Domenico	11
14 BELLOCCHIO dott. Raffaele	12
15 CARBONE p.i. Giovanni	13
16 STEFANELLI rag. Rosa	14

17 CANDIDO ing. Vincenzo
18 DEBENEDICTIS Bartolomeo
19 CATALDI Tommaso
20 GIOVANNIELLO sen. ing. Giuseppe
21 PREZZANO rag. Giuseppe
22 LORUSSO arch. Michele
23 TREMAMUNNO ing. Lorenzo
24 ANDRIANI Felice
25 MASIELLO avv. Antonio
26 CALDERONI Vito
27 DIGENNARO rag. Emanuele
28 DINOIA dott. Salvatore
29 SCHINCO ing. Francesco
30 RUTIGLIANO p.i. Filippo
31 STEFANELLI avv. Sante

Presenti	
SI	NO
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	

Presenti N. 29Assenti N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in PRIMA convocazione, il
Presidente dichiara aperta la seduta.

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'Art. 53 della Legge 8-6-1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni:
"favorevole, giusta delibera di G.C. n. 291/2000".

Il 12/10/2000

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to IL CAPO SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA
Arch. Giovanni RUONAMASSA

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'Art. 53 della Legge 8-6-1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il

All'inizio della discussione del presente argomento risulta, con riferimento all'appello iniziale, altresì assente il consigliere Laddaga Michele.

Complessivamente sono presenti 28 consiglieri, incluso il Sindaco.

Relaziona sull'argomento il Sindaco Barbi. Dà lettura delle osservazioni prodotte dal Cons. G.Giovanniello e delle controdeduzioni predisposte e sottoscritte dal Dirigente della Direzione Tecnica Comunale. Propone che le osservazioni siano recepite e che il C.C. approvi definitivamente la variante PIP.

Interviene il cons. **Giovanniello** (FI), il quale legge integralmente un apposito documento che viene consegnato al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale, e che qui di seguito si riporta:

“Ill.mo Sig.Sindaco

Ill.mo Sig. Prédente Consiglio Comunale

Ill.mi Sigg. Colleghi Consiglieri Comunali

Ill.mo Sig. Segretario Generale

Comune di Gravina in Puglia

Il sottoscritto, on. ing. Giuseppe Giovanniello, nella sua qualità di consigliere comunale di Gravina in Puglia, con nota del 26.09.2000 formulava le osservazioni alla variante al P.I.P., adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 76/2000.

Con nota n. 25491 del 12.10.2000 veniva convocato il Consiglio Comunale per i gg. 17 e 18 Ottobre 2000, per l'approvazione definitiva della variante di che trattasi.

Avendo visionato nei termini di legge le controdeduzioni predisposte dall'U.T.C. alle precisate osservazioni, lo scrivente non può esimersi dalla replica.

a) - Alla controdeduzione n. 1) dell'U.T.C., il sottoscritto replica facendo presente che proprio il tenore letterale di tale controdeduzione conferma, vieppiù, che trattasi di vera e propria variante al P.R.G. - che deve seguire la procedura di cui all'art. 16 L.R.P. n. 56/80.

In confutazione delle asserzioni dell'U.T.C. si deduce che, per quanto riguarda l'area commerciale, la destinazione d'uso non è solo un fatto formale, ma è anche un dato sostanziale, nel senso che la Regione Puglia - in sede di approvazione definitiva del P.i.p.- pretese la realizzazione o la compilazione anche di uno studio planovolumetrico della medesima zona commerciale.

L'imposto studio planovolumetrico fu fatto per sistemare sia la situazione planimetrica con strade, parcheggi, verde e la perimetrazione delle edificazioni, sia a livello delle volumetrie realizzabili.

In altri termini, la Regione Puglia non ha mai permesso che l'area commerciale della zona P.i.p. fosse da considerare cd. "area bianca", come ora la vorrebbe considerare l'attuale Amministrazione Comunale (a tal proposito si vedano le precisazioni e prescrizioni di cui alla relazione n. 4813 in data 22.01.1982 del Settore Urbanistico Regionale).

La Giurisprudenza ha stabilito che, in presenza di planovolumetrico, "il progetto esecutivo... deve essere pienamente conforme alle prescrizioni planovolumetriche del piano insediamenti produttivi" (Cons. Stato, Sez. VI, 29.10.1996, n. 1426).

Inoltre, l'U.T.C. finge di ignorare che nella predisposta variante al P.r.g. sono state inseriti ulteriori mq. 4057 di superficie da adibire a nuove strade, con relative urbanizzazioni primarie, ed ulteriori mq. 6.086 di superfici da adibire a nuovi parcheggi, superfici che nel P.I.P. originario avevano altra destinazione.

Nel caso di specie, trattandosi di variante ad un piano particolareggiato, giusta la normativa vigente, vi è la necessità di predisporre anche il piano economico di realizzazione delle nuove strade e delle nuove urbanizzazioni primarie previste nella variante stessa, con relativa copertura delle spese di realizzazione, giusta la legge cd. "Merloni ter" (n. 109/94).

La variante di che trattasi è illegittima perché manca il piano economico di realizzazione delle nuove strade, delle relative urbanizzazioni primarie, e dei nuovi parcheggi: per questo motivo la variante non può essere approvata.

b) - Alla controdeduzione n. 2) dell'U.T.C., questo consigliere comunale replica facendo presente che - nonostante l'U.T.C. si sforzi di dimostrare il contrario - ad oggi non esiste agli atti l'obbligatorio parere del Dirigente Capo dell'U.T.C., prescritto espressamente dagli artt. 16 e 21 della L.R.P. n. 56/80.

La semplice presenza fisica del responsabile dell'U.T.C. in seno alla C.E.C. non vale certo a formare alcun suo parere, invero mai reso.

Il parere dell'ing. Capo dell' U.T.C. è, peraltro, imposto anche dall'art. 2.1 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

La variante di che trattasi è dunque assolutamente illegittima.

c) - Alla controdeduzione n. 3) dell'U.T.C., lo scrivente replica osservando che, ad oggi, manca ogni e qualsiasi motivazione circa la mancata esecuzione della zona commerciale del P.I.P., nonostante che in passato alcuni operatori del settore abbiano espressamente chiesto al Comune di darvi esecuzione (fra tante, si veda richiesta del Consorzio Co.Sva.Pi. acclarata al protocollo comunale in data 02.05.1994).

Né la P.A. ha mai attivato le procedure previste per legge, ovvero i bandi per le assegnazioni delle aree commerciali del p.i.p., sicché non è lecito parlare della zona commerciale rimasta inattuata.

Circa poi il rilievo secondo cui (nel Prg. -n.d.r.-) "vi sono altre aree libere con destinazione commerciale che potranno soddisfare le esigenze previste per tali attività (D4 e D2)", replica dicendo che i relativi vincoli di PRG preordinati all'esproprio di quelle aree sono scaduti per decorso quinquennale dei termini dall'approvazione del PRG e le aree di che trattasi non potranno essere espropriate per raggiungere lo scopo per cui furono tipizzate D4 e D2 nella redazione del PRG.

Al momento, le predette aree sono da ritenersi "aree bianche" di PRG, e non già aree tipizzate D4 o D2: sul punto, la Giurisprudenza ha statuito che "dopo la scadenza dei vincoli d'inedificabilità e delle prescrizioni di piano, per scadenza del termine di legge, il pubblico interesse a realizzare indispensabili strutture per la collettività si può conseguire mediante l'adozione, per la medesima zona, di specifica variante al prg" (cfr. TAR Sicilia, Sez. 1, 28.10.1987, n. 636).

d) - In replica alla controdeduzione n. 4) dell'U.T.C., il sottoscritto consigliere comunale ritiene assolutamente "inconferente" il richiamo normativo di cui all'art. 34 della legge n. 865/71 e della Sentenza del Consiglio di Stato n. 66/1990, denunciando il travisamento dei fatti.

E per vero, l'art. 34 della legge 865/71 è applicabile per i piani di zona p.e.e.p., e non per i p.i.p (che sono realtà urbanistiche assai diverse e distinte), unicamente per quanto concerne "le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico..."

Nel caso che ci occupa la precitata norma non può in ogni caso essere applicata anche perché sono state previste modifiche sostanziali ed essenziali alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

Infatti, come leggesi alle pagg. 9 e 10 della relazione predisposta dall'U.T.C. (Tav. n. 8) alla variante di che trattasi, le superfici da destinare a strade da mq. 123.543 dovrebbero divenire mq. 127.600; le superfici da destinare a parcheggio da mq. 24.814 dovrebbero diventare mq. 30.900 e le superfici a verde e servizi da mq. 92.400 passerebbero a mq. 93.950.

L'U.T.C. ha predisposto l'obbligatoria scheda di controllo solamente nella successiva fase di controdeduzione alle osservazioni.

Da ciò scaturiscono due gravi conseguenze: a) l'U.T.C. ha implicitamente riconosciuto la giustezza dei rilievi mossi con le osservazioni e tardivamente ha cercato di porvi rimedio, b) nessun cittadino ha potuto visionare la scheda di controllo, in quanto non esisteva al momento del deposito degli atti in Segreteria.

e) - Alla controdeduzione n. 5), si replica evidenziando la risibilità delle stesse argomentazioni dell'U.T.C. e facendo presente che il Legislatore ha previsto forme plurime di pubblicità degli atti amministrativi né per errore e né per mero capriccio, ma perché esse siano adempiute nella loro totalità e non in via alternativa, o a discrezione della Pubblica Amministrazione, in ragione della convenienza economica -per la medesima Pubblica Amministrazione- di una forma di pubblicità rispetto ad un'altra.

Se il Legislatore avesse voluto ciò, lo avrebbe espressamente detto.

In una chiara e recente decisione il T.A.R. Puglia ha statuito che "nel caso in cui siano prescritte forme plurime di pubblicità dell'atto amministrativo, la presunzione legale di conoscenza non ha luogo sino a quando esse non siano tutte compiute" (cfr. TAR, Puglia, sez. 1, Bari, 06.11.1997, n. 749).

La variante adottata con delibera consiliare n. 76/2000 è, illegittima, anche per questo motivo.

f) - Nessun pregio ha la controdeduzione n. 6) dell'U.T.C. e per replicare alla stessa lo scrivente consigliere comunale si riporta a tutti quanti i rilievi fin qui mossi.

Tanto premesso, il sottoscritto invita i colleghi consiglieri a voler annullare la delibera consiliare n. 76/2000, perché trattasi di delibera di adozione di variante al p.i.p. radicalmente ed insanabilmente illegittima, sia per ciò che concerne le procedure adottate, sia per ciò che concerne le leggi che si sono volute applicare.

Chiede che la presente nota sia riportata parola per parola nella delibera consiliare che eventualmente il Consiglio Comunale riterrà di adottare, per formarne parte integrale e sostanziale.

Gravina in Puglia, 16.10.2000.

F.to cons.comunale sen.Giovanniello"

Successivamente intervengono i consiglieri **Masiello** (CCD), **Ricciardelli** (PPI), **Tremamunno** (FI), **Vitale** (DS), **Mastromarco** (Assessore), **Rutigliano** (SDI), **Lorusso M.** (FI), **Digennaro** (CCD), **Schincò** (CDU), **Andriani** (FI), **Cardascia** (DS), **Petrara** (DS). Interviene altresì, su invito del Presidente del Consiglio, l'arch. **G. Buonamassa** del Servizio Urbanistica. Conclude replicando ai diversi interventi il **Sindaco**.

Seguono le dichiarazioni di voto del cons. **Masiello** per il Polo delle Libertà - preannuncia il voto contrario - e quella del cons. **Rutigliano** - preannuncia l'astensione -. (Tutti gli interventi sono registrati, trascritti e allegati quale parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento).
(Durante il dibattito entrano i cons. Lorusso L., Marchese e Laddaga ed esce il cons. Dinoia, presenti 30).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 76 del 3 agosto 2000 con la quale è stata adottata la Variante urbanistica al Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi vigente, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 626 del 24.2.83, progetto redatto dal personale della Direzione servizi al territorio e costituito dagli elaborati ivi descritti;

DATTO ATTO che i relativi atti venivano depositati presso questa segreteria Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge Regionale 31.05.1980 n.56, in data 28 Agosto 2000, dandone pubblica notizia secondo le modalità previste dalla predetta Legge mediante avviso affisso all'Albo Pretorio pubblicato sul BURP del 07.09.2000 e affissione in luoghi pubblici.

CONSTATATO che nei termini prescritti, pervenute il giorno 26 settembre 2000 con nota prot. 23525, sono state formulate osservazioni avverso il progetto di Variante urbanistica al P.I.P.

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale in data 13 Luglio 2000;

VISTO il parere favorevole della IV Commissione Consiliare Comunale espresso in data 10 ottobre 2000;

LETTA la relazione del Responsabile della Direzione Servizi al territorio contenente le argomentazioni rese dallo stesso Tecnico in ordine ad ogni singola osservazione pervenuta;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale sulle osservazioni e controdeduzioni in data 10 ottobre 2000;

VISTO il seguente parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Capo Servizio Urbanistica, in assenza del Dirigente: "Favorevole, giusta delibera G.C. 291/2000";

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali che integralmente trascritti da registrazione fonica, sono allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (All.C);

PROCEDUTO a votazione palese resa per appello nominale;

Presenti 30 consiglieri; Assente 1 (Dinoia); Astenuto 1 (Rutigliano); Votanti 29;
Con 19 voti favorevoli (DS - PPI - PRC - CI - L'Arca) e 10 voti contrari (FI - CCD - CDU - I Democratici);

DELIBERA

- **PRENDERE ATTO**, preliminarmente, che a seguito dell'adozione della variante urbanistica al P.I.P (delib.C.C. n. 76 del 3 Agosto 2000) sono state presentate in data 26 settembre 2000 con nota prot. 23525 osservazioni alla delibera (all.A);
- **RESPINGERE** tutte le osservazioni proposte, facendo proprie le argomentazioni rese dal Responsabile della Direzione Servizi al Territorio con la nota allegata (all.B);
- **APPROVARE** in via definitiva, ai sensi dell'art.21, L.R. 31.05.1980 n.56, la variante urbanistica al P.I.P vigente con i contenuti ivi descritti e costituita dagli elaborati grafici allegati alla delibera di adozione n.76 del 3 agosto 2000 e di seguito elencati:
 - Tav. 1 Inquadramento generale
 - Tav. 2 Planimetria generale vigente
 - Tav. 3 Situazione Catastale
 - Tav. 4 Schema planimetrico del nuovo assetto
 - Tav. 5 Viabilità e parcheggi
 - Tav. 6 Planimetria generale modificata
 - Tav. 7 Individuazione delle nuove unità edilizie
 - Tav. 8 Relazione
- **DARE ATTO** che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità, non rientrante tra gli atti indicati nell'art.126, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n.267.

(A questo punto abbandonano l'aula i cons. di minoranza Giovanniello, Prezzano, Lorusso M., Tremamunno, Masiello, Calderoni, Digennaro, e Stefanelli S., p.22)

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su richiesta del Cons. Cardascia che evidenzia la necessità dell'entrata in vigore delle norme della variante PIP;

VISTO l'art.134 comma 4 del D.Lgs18.08.2000, n.267;

PROCEDUTO a votazione palese resa per alzata di mano;

Presenti e votanti n.22 consiglieri; Assenti n.8

Con 20 voti favorevoli (DS – PPI – PRC – CI/L'Arca e SDI);

Con 2 voti contrari (Schinco e Andriani)

D E L I B E R A

- **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Entra il cons. Stefanelli Sante, p.23